REGOLAMENTO (CEE) N. 1231/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1986

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi della peste suina africana in una regione di produzione nei Paesi Bassi, la commercializzazione dei suini vivi e dei prodotti a base di carni suine non trattati termicamente è temporaneamente vietata in tale regione; che tale regione di produzione è definita dalla decisione 86/139/CEE della Commissione, del 4 aprile 1986, recante misure protettive contro la peste suina africana nei Paesi Bassi (3), modificata dalla decisione 86/150/CEE (4);

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni della libera circolazione, occorre applicare per questa regione particolare misure eccezionali di sostegno del mercato;

considerando che gli obblighi connessi al trattamento termico previsto dalla decisione 86/139/CEE rischiano di arrecare un grave pregiudizio allo smercio delle carni prodotte nella regione in cui la libera circolazione è limitata; che, inoltre, tale smercio rischia di creare perturbazioni nello smercio dei prodotti originari delle altre regione dei Paesi Bassi a causa dell'elevato pericolo di contaminazione; che una rapida analisi consentirà di ridurre, tra alcune settimane, la zona colpita, diminuendo in tal modo l'incidenza delle misure eccezionali adottate; che, stando così le cose, è opportuno escludere questa parte della produzione di suini nei Paesi Bassi dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana;

considerando che, in caso di presa in consegna dei suini da parte dell'organismo d'intervento, è d'uopo fissare un prezzo d'acquisto; che è opportuno fissare tale prezzo in base al prezzo del mercato dei Paesi Bassi, calcolato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3799/85 (6), e del regolamento (CEE) n. 56/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati (7), derivando il suddetto prezzo d'acquisto dal prezzo della classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino istituita dal regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 21 aprile 1986 al 7 giugno 1986, l'organismo d'intervento dei Paesi Bassi procede all'acquisto dei suini vivi aventi un peso superiore a 105 kg in media per partita e, se la situazione lo richiede, all'acquisto dei suinetti aventi un peso superiore a 20 kg in media per partita.

Articolo 2

1. Possono beneficiare di tali acquisti unicamente i suini allevati nei comuni ripresi nell'allegato.

2. Dopo l'esecuzione di controlli sierologici sulla totalità degli allevamenti situati in uno o più dei comuni ripresi in allegato, se non si è manifestato alcun nuovo focolaio e se non sono stati riscontrati risultati sierologici positivi, la zona d'infezione è ridotta mediante l'esclusione del comune o dei comuni considerati indenni a partire dalla data della notifica di detta constatazione alla Commissione da parte delle autorità dei Paesi Bassi. L'elenco di cui nell'allegato è modificato in conseguenza a decorrere da tale data.

Articolo 3

I suini sono resi a Rotterdam-Overschie, pesati quanto prima dopo l'arrivo e trasformati in prodotti della sottovoce 23.01 A e voce 15.06 della tariffa doganale comune.

Le operazioni di trasporto e di trasformazione sono effettuate sotto controllo dei servizi veterinari dei Paesi Bassi.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 108 del 25. 4. 1986, pag. 57.
(4) Vedi pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.
(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 31.
(7) GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 41.
(8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1985, pag. 10.

Articolo 4

1. Il prezzo d'acquisto partenza fattoria per i suini vivi aventi un peso superiore a 105 kg in media per partita è derivato dal prezzo del mercato dei Paesi Bassi per il suino macellato, constatato per la classe II, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2760/75, (CEE) n. 43/81 e (CEE) n. 56/81, nella settimana che precede l'acquisto, applicando a tale prezzo un coefficiente di 0,83.

2. Il prezzo dei suinetti è fissato a 38,0 ECU per pezzo.

3. Il prezzo di vendita dei suini da parte dell'organismo d'intervento dei Paesi Bassi è fissato a 29,76 ECU per tonnellata.

Articolo 5

Le autorità competenti dei Paesi Bassi comunicano ogni settimana alla Commissione le seguenti informazioni concernenti la settimana precedente :

— il numero e il peso complessivo dei suini ingrassati acquistati,

— il numero e il peso complessivo dei suinetti acquistati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Zoetermeer
Benthuizen
Bleiswijk
Moerkapelle
Bergschenhoek
Zevenhuizen
Waddinxveen
Alkemade
Leimuiden
Rijnsaterwoude
Woubrugge
Ter Aar
Voorschoten
Wassenaar
Valkenburg
Katwijk
Leiden
Zoeterwoude
Leiderdorp
Koudekerk a/d Rijn
Hazerswoude
Alphen a/d Rijn
Boskoop
Voorburg
Leidschendam
Rijswijk
's-Gravenhage
Monster
Wateringen
's-Gravenzande
Naaldwijk
De Lier
Nootdorp
Schipluiden
Delft
Pijnacker
Berkel en Rodenrijs
Maasland
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Capelle a/d IJssel
Nieuwerkerk a/d IJssel
Moordrecht
Overschie